CITTÁ DI CANICATTÍ

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

DIREZIONE IV^ - SERVIZI ALLA CITTA'
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

AVVISO PUBBLICO

Oggetto: Affidamento diretto per la concessione in locazione dell'immobile comunale sito a Canicattì in via Mons. Ficarra da destinare esclusivamente ad asilo nido.-

Si premette che il Comune di Canicattì intende espletare una procedura per la locazione dell'immobile comunale sito a Canicattì in via Mons. Ficarra, da destinare esclusivamente ad asilo comunale.

La concessione in locazione avverrà con affidamento diretto (previa indagine di mercato mediante gara informale) ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. "a" del D. Lgs. n. 50 del 2016 e degli artt. 27 e 30 del vigente "Regolamento comunale per la disciplina dell'attività negoziale e la fornitura di lavori, beni e servizi in economia", approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 4 del 30 gennaio 2013.

Si elencano di seguito gli elementi essenziali della procedura in oggetto, i requisiti di partecipazione, la documentazione richiesta nonché i criteri di valutazione dell'offerta.

A) Luogo, Esecuzione, Descrizione del bene, Importo, Modalità di pagamento:

- *LOCALITÁ*: Provincia di Agrigento – Comune di Canicattì;
- *OGGETTO*: Locazione dell'immobile comunale sito in via Mons. Ficarra con vincolo di destinazione ad asilo nido. Il locatario assume l'obbligo di destinare l'immobile locato, nel suo complesso, esclusivamente ad asilo nido e per lo svolgimento di attività ludico-educative per l'infanzia, provvedendo a propria cura a tutte le spese necessarie. Si specifica che l'asilo nido o nido di infanzia è una struttura autorizzata per l'erogazione di un servizio educativo e sociale per bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi, che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e a garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa. L'asilo nido costituisce, inoltre, servizio di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie, quale strumento a supporto di una migliore organizzazione dei nuclei familiari. L'asilo nido dovrà assicurare prestazioni che consentano il perseguimento delle finalità indicate nella legge regionale n. 214 del 1979 e s.m.i.. E' possibile visionare l'immobile contattando nelle ore d'ufficio il responsabile del procedimento dr.ssa Maria Marchese tel. 0922 734369;
- *IMPORTO A BASE D'ASTA*: € 25.920,00 (iva inclusa qualora dovuta) soggetto ad aumento;
- *PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE:* il canone di locazione aumentato del rialzo d'asta avverrà in rate mensili anticipate entro il giorno dieci di ogni mese;
- **B) Durata del servizio:** Ciclo contrattuale, stabilito in anni uno, decorrente dalla data di stipula del contratto di locazione e di consegna dei locali.

C) Criterio di aggiudicazione: criterio del massimo rialzo sulla base d'asta.

D) Presentazione dell'offerta: l'offerta, contenuta in apposita e separata busta chiusa con ceralacca e sigillata, deve essere unica e il rialzo percentuale formulato in cifre ed in lettere con riferimento all'importo a base d'asta. Saranno ammesse soltanto offerte in aumento, mentre saranno escluse offerte in ribasso. Non saranno ammesse alla presente procedura offerte espresse in modo parziale e/o condizionate o espresse in modo indeterminato e con semplice riferimento ad altra offerta.

Quando in un'offerta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l'Amministrazione.
Ai fini dell'aggiudicazione, in presenza di offerte uguali tra loro, si procederà a norma dell'art. 77 del Regolamento Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827.
Si procederà all'affidamento della locazione anche nel caso in cui sia pervenuta o sia stata ammessa una sola offerta, sempre che la stessa sia ritenuta congrua e conveniente in relazione all'oggetto del contratto.

L'apertura delle offerte avverrà il giorno 30.05.2017 alle ore **10:00** presso questo Comune, Direzione IV – Servizi alla Citta, sita in Via Cavallotti - Canicattì, piano primo - ufficio del dirigente, in seduta pubblica,.

L'istanza di partecipazione completa di offerta e dichiarazioni come previsto nel presente avviso dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore **09:00** del giorno suddetto in plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, indirizzato al Comune di Canicattì, Assessorato Servizi Sociali – Direzione IV – Servizi alla Città via Cesare Battisti, completo della documentazione indicata.

Sul predetto plico dovrà essere indicato il nominativo e l'indirizzo dell'operatore economico mittente, nonché la seguente dicitura: "AFFIDAMENTO DIRETTO DEL GIORNO 30.05.2017 -ALLE ORE 10,00 – LOCAZIONE IMMOBILE COMUNALE VIA MONS. FICARRA DA DESTINARE ASILO - IMPORTO A BASE DI GARA € 25.920,00."

Si avverte che non saranno presi in considerazione in alcun caso e pertanto sono irricevibili i plichi pervenuti oltre il termine utile di presentazione sopra indicato, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti. Il recapito tempestivo dei plichi risulta essere ad esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsivoglia motivo, il plico non pervenga all'ente entro il termine perentorio sopra indicato.

E) Requisiti per l'ammissione: Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all'art. 45 del d. lgs. n. 50/2016:

1) in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83 del decreto legislativo n. 50/2016 e precisamente, iscritti alla Camera di Commercio per la categoria di attività inerente e relativa alla destinazione cui adibire l'immobile (servizi prima infanzia) ed iscritte all'albo regionale e/o nazionale previsto per la categoria di appartenenza;

2) che non si trovino nelle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016;

3) che dimostrino di possedere capacità economica e finanziaria, nonché capacità tecnica e professionale ai sensi della vigente normativa.

F) Garanzie richieste: ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 del vigente "Regolamento comunale per la disciplina dell'attività negoziale e la fornitura di lavori, beni e servizi in economia" non è prevista la presentazione di garanzia provvisoria. Per effetto delle previsioni di cui all' art. 19 del suddetto regolamento prima della stipula del contratto di locazione è dovuto un deposito cauzionale a favore dell'amministrazione di importo pari a tre mensilità del canone di locazione come fissato a seguito del rialzo sulla base d'asta.

G) Documentazione richiesta per l'ammissione all'indagine di mercato: A pena di esclusione dalla procedura il plico, idoneamente chiuso e sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà contenere al suo interno due buste (*busta "A"* Documentazione e *busta "B"* Offerta economica), a loro volta idoneamente chiuse, sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura.

La busta "A", sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e riportante altresì il nominativo della ditta concorrente (con indicazione di indirizzo, numero di telefono, di telefax e indirizzo e-mail), con dicitura esterna *"Documentazione"*, dovrà contenere, a pena di esclusione, quanto di seguito specificato:

1) Una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n° 445, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, resa in un unico documento, sottoscritta dal titolare, dal legale rappresentante dell'operatore concorrente con la quale si dichiara a pena di esclusione dalla presente procedura:

a. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta, delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi, nonché quelli derivanti degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve eseguirsi il servizio;
b. di aver preso esatta cognizione della natura dell'a locazione e del vincolo di destinazione e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla locazione senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente avviso;
c. di essere abilitato alla firma dell'offerta;
d. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016;
e. che nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice, dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio e nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non è stata riportata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del d. lgs. n. 50 del 2016, per uno dei seguenti reati:
1) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
2) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
3) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
4) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
5) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
6) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
7) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
(N.B.: Ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016 le cause di esclusione di cui al comma 1 del suddetto articolo non operano qualora l'impresa dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata e quando l'eventuale reato é stato depenalizzato ovvero quando é intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato é stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima);
f. che non sussistono nei propri confronti cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
g. di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

(N.B.: Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. L'esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.);

h. di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del d. lgs. n. 50/2016 e che tale situazione non risulta a carico di un subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6 del d. lgs. n. 50 del 2016;

i. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del d. lgs. n. 50 del 2016 e che tale situazione non risulta a carico di un subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6 del d. lgs. n. 50 del 2016;

j. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità e che tale situazione non risulta a carico di un subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6 del d. lgs. n. 50 del 2016; (N.B.: *Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione);*

k. di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del d. lgs. n. 50 del 2016, non diversamente risolvibile e che tale situazione non risulta a carico di un subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6 del d. lgs. n. 50 del 2016;

l. che la partecipazione alla presente procedura non determina una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella procedura di appalto e che tale situazione non risulta a carico di un subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6 del d. lgs. n. 50 del 2016;

m. di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che tale situazione non risulta a carico di un subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6 del d. lgs. n. 50 del 2016;

n. di non avere presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'osservatorio dell'Anac o di non essere iscritto in tale osservatorio e che tale situazione non risulta a carico di un subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6 del d. lgs. n. 50 del 2016;

o. di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e che tale situazione non risulta a carico di un subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6 del d. lgs. n. 50 del 2016; *(N.B. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non é stata rimossa);*

p. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e che tale situazione risulta anche nei confronti di un subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6 del d. lgs. n. 50 del 2016;

q. di non trovarsi nella situazione di cui all'art. 80, comma 5, lett "l" del d. lgs. n. 50 del 2016 e che tale situazione non risulta a carico di un subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6 del d. lgs. n. 50 del 2016 *(operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i*

fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689);

r. di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e che tale situazione non risulta a carico di un subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6 del d. lgs. n. 50 del 2016;

s. di obbligarsi ad effettuare la locazione a partire dalla data di stipula del contratto o di consegna anticipata, restando espressamente esclusa qualsiasi possibilità revisionale dei prezzi offerti;

t. che è a carico dell'operatore economico l'onere di destinare l'immobile locato, nel suo complesso, esclusivamente ad asilo nido e per lo svolgimento di attività ludico-educative per l'infanzia, e a rispettare nella suddetta attività i contratti collettivi nazionali di settore, gli accordi sindacali integrativi nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti o soci;

u. di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15, il rinvio a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata del legale rappresentante o di uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria comporta la risoluzione del contratto;

v. di indicare, al fine dell'invio di tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura il seguente numero di fax ..... (*indicare numero*) e/o il seguente indirizzo di posta elettronica ..... (*indicare indirizzo di posta elettronica*);

w. che l'indirizzo presso il quale si intende siano effettuate le comunicazioni inerenti il presente avviso e presso il quale si elegge all'uopo domicilio è il seguente.... (*indicare indirizzo del domicilio eletto*);

x. di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Canicattì che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del predetto Comune (dirigenti, funzionari titolari di posizioni organizzative, responsabili di procedimento) per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro e di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 53, comma 16ter d. lgs. n. 165/2001 l'eventuale violazione della suddetta norma comporta il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni;

y. di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi di condotta di cui al codice di comportamento del personale del Comune di Canicattì, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 21 aprile 2015 e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con d.P.R. n. 62/2013, che ci si impegna a rispettare per quanto compatibile, comporta la risoluzione del rapporto contrattuale;

z. di essere a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 2 della L. r. 15/2008 (come modificato dall'art. 28 della L.r. 6/2009) ed in proposito si impegna in caso di affidamento:
   1) ad indicare un numero di conto corrente unico sul quale il Comune di Canicattì, in qualità di stazione appaltante, farà confluire tutte le somme relative all'appalto;
   2) a comunicare al momento della stipulazione del contratto, ovvero al momento della consegna del servizio, sotto riserva di legge, le coordinate bancarie del sopra indicato conto corrente unico, da inserire nel contratto d'appalto;
   3) ad avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente per mezzo di bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile.

aa. di essere a conoscenza che il mancato rispetto degli obblighi di cui al precedente punto z) è sanzionato con la risoluzione del contratto per inadempimento.

2) *Dichiarazione*, resa ai sensi del protocollo di Legalità *"ACCORDO QUADRO CARLO ALBERTO DALLA CHIESA"*, al quale questo Comune ha aderito con determinazione del Sindaco n. 135 del 05.10.2006, con la quale espressamente ed in modo solenne si attesta che la ditta offerente:

- non si trova in situazione di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
- che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara – in forma singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tale subappalti non saranno autorizzati;

- che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza.

Il/La sottoscritto/a offerente si obbliga altresì espressamente:

- nel caso di aggiudicazione a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa utilizzare le decisioni relative alla gara in oggetto.
- a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale, o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, ecc.). Si obbliga ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo ecc, ed è consapevole che, in caso contrario le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
- nel caso di aggiudicazione a comunicare, tramite il R.U.P., quale titolare dell'ufficio di direzione lavori alla stazione appaltante e all'Osservatorio Regionale dei lavori pubblici: lo stato di avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare. Si obbliga, altresì, espressamente a inserire identica clausola nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc., ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

  Dichiara, altresì, espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara, sicché qualora la stazione appaltante accerti nel corso di procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l'impresa verrà esclusa.

3) Dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante della ditta ai sensi e secondo le modalità prescritte dal D.P.R. 445/2000 attestante l'iscrizione alla C.C.I.A.A., competente per territorio, per la categoria di attività relativa alla fornitura da affidare, specificando che alla data di celebrazione della presente procedura non è decaduta, sospesa o revocata l'iscrizione nonché l'esistenza del nulla osta prescritto dall'art. 2 del DPR n. 252/98 di data non anteriore a mesi sei da quella fissata per la presentazione dell'offerta, e indicante:

- il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A. e all'albo regionale e/o nazionale previsto per la categoria di appartenenza;
- la ragione sociale;
- la sede sociale;
- generalità del legale rappresentante ed ambito dei poteri di gestione e di rappresentanza;
- i nominativi delle persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la ditta;
- che la ditta non si trova in stato di liquidazione o fallimento e non ha presentato domanda di concordato.

4) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e secondo le modalità prescritte dal D.P.R. n. 445/2000 attestante le condanne indicate nel Certificato Generale del Casellario Giudiziale, di data non anteriore a mesi sei dalla data fissata per la presentazione dell'offerta. Detta dichiarazione nel caso si tratti di ditta individuale, dovrà essere presentata dal titolare della stessa. Negli altri casi:

- dal titolare e dal direttore tecnico (se persona diversa dal titolare) in caso di imprese individuali;
- dai rappresentanti legali ed i direttori tecnici per le società commerciali, cooperative e loro consorzi, nonché:
  - da tutti i componenti, se trattasi di società in nome collettivo;
  - da tutti i soci accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice;
  - da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, negli altri tipi di società.

5) Mandato e procura: in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, le stesse dovranno uniformarsi e ottemperare alle prescrizioni di cui all'artt. 48 del D. Lgs. n. 50/2016;

6) La Capacità economica e finanziaria, pena l'esclusione dalla procedura, dovrà essere comprovata mediante dichiarazione della ditta attestante il fatturato globale d'impresa degli ultimi tre esercizi

esclusione - non può essere inferiore all'importo a base d'asta oppure in altro dei modi prescritti dall'art. 86 del d. lgs n. 50/2016, sempre per l'importo pari a quello posto a base d'asta. Inoltre, per l'impresa aggiudicataria sarà richiesta copia di avvenuta denuncia I.V.A. relativa agli ultimi tre esercizi.

Nel caso in cui il concorrente abbia iniziato la propria attività da meno di tre anni, potrà soddisfare il requisito suddetto dimostrando di avere realizzato un fatturato e svolto attività per importi proporzionalmente ridotti in base all'effettivo periodo di attività [(fatturato richiesto/3) x anni di attività].

In caso di imprese riunite, queste devono aver raggiunto complessivamente tale cifra e la capogruppo non meno dell' 80%, a pena d'esclusione;

7) La Capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art 86 del D. Lgs n. 50/2016, dovrà essere comprovata mediante dichiarazione della ditta attestante:

a) l'esperienza almeno biennale, conseguita nell'arco dell'ultimo triennio, nella progettazione, gestione, assistenza tecnica e realizzazione di progetti e servizi, finanziati anche con fondi europei nel campo dei servizi per la prima infanzia. Qualora negli ultimi tre anni non sono stati svolti servizi per almeno due anni, evidenziare lo svolgimento delle suddette funzioni anche se riferito a periodi pregressi;

b) l'elenco indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto;

c) di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal punto E) del presente avviso;

Il possesso dei requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnico professionale di cui ai punti a) e b) può essere soddisfatta mediante l'istituto dell'avvalimento ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 89 del Codice dei Contratti (D. Lgs. n. 50/2016);

8) Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) specifico per partecipazione a gara d'appalto in corso di validità o dichiarazione sostitutiva di DURC regolare nelle forme di legge.

La busta "B", sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e riportante altresì il nominativo della ditta concorrente con dicitura esterna *"Offerta economica"*, contenente a pena di esclusione, l'offerta segreta, formulata secondo le indicazioni di cui al punto "D" del presente avviso e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare della ditta o dal suo legale rappresentante. Nella suddetta busta non devono essere inseriti altri documenti. In caso di raggruppamento di imprese, l'offerta congiunta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e dovrà contenere l'indicazione dell'impresa designata capogruppo mandataria e l'impegno che in caso di aggiudicazione le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dal codice dei contratti. In caso di partecipazione in RTI già costituto la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dalla sola impresa capogruppo.

Si specifica che la presentazione di offerta comporta, implicitamente, la conoscenza e l'accettazione del contenuto del presente avviso.

Non saranno prese in considerazione istanze presentate prima della data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale.

L'amministrazione si riserva, per cause imprevedibili e sopravvenute, di interrompere il procedimento avviato, senza che i partecipanti alla procedura possano vantare alcuna pretesa.

Alla presente procedura si applicano le disposizioni di cui all'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di soccorso istruttorio. A tale proposito si informa che la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi formali della domanda, con esclusione di quelle afferenti all'offerta, obbliga - in caso di regolarizzazione - il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, a favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria in misura pari allo 0,5 (zero,cinque) per cento del valore dell'appalto.

Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. i dati personali forniti dai soggetti partecipanti alla presente procedura saranno raccolti dal comune di Canicattì per le finalità di gestione del presente procedimento e saranno trattati esclusivamente per tale scopo.

La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini dell'accertamento dei requisiti di partecipazione e per la conseguente valutazione.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate per lo svolgimento della procedura.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del comune di Canicattì, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento è la Direzione IV^ - Servizi alla Città.

Si informa che il presente avviso viene pubblicato nell'albo pretorio e nel sito internet istituzionale dell'ente e che saranno ammesse all'indagine di mercato tutte le ditte che – in possesso dei requisiti indicati - presenteranno istanza di ammissione nei termini e secondo le modalità in esso stabilite.

Per ogni altra eventuale informazione è possibile rivolgersi alla dr.ssa Maria Marchese, responsabile unico del procedimento - Tel. 0922-734369.

IL Responsabile del Procedimento
- dr.ssa Maria MARCHESE -

IL DIRIGENTE
- dr. Angelo LICATA -